Cassazione civile sez. trib., 15/09/2025, n. 25242

FATTI DI CAUSA

- 1. Eutalia Spa in amministrazione straordinaria impugnava la sentenza con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Roma aveva rigettato il suo ricorso avverso lâ??avviso di accertamento dellâ??imposta IMU, per lâ??anno 2015, per lâ??importo di 241.523,89 euro, oltre sanzioni ed interessi, notificato dal Comune di Roma.
- 2. La CTR del Lazio accoglieva parzialmente il gravame, affermando che lâ??art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992 andava interpretato in maniera restrittiva, essendo il regime sospensivo riservato esclusivamente agli immobili ricompresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, laddove nessun riferimento era presente allâ??amministrazione straordinaria, ma che appariva evidente lâ??esistenza della condizione di incertezza nellâ??interpretazione della norma violata, presupposto, quindi, per ritenere non dovute le sanzioni amministrative e gli interessi moratori.
- 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Eutalia Spa in amministrazione straordinaria sulla base di due motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

In prossimità dellâ??adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce il giudicato esterno in relazione alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio n. 1582/03/2022, depositata il 5 aprile 2022 e passata in giudicato in quanto non impugnata, con cui, in rigetto dellà??appello proposto da Roma Capitale, era stata confermata la sentenza di primo grado che, a propria volta, aveva annullato là??avviso di accertamento con il quale, sulla scorta dei medesimi presupposti oggetto del presente ricorso, era stato intimato il pagamento dellà??IMU relativa allà??anno di imposta 2018.
- **2**. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento allâ??art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992, 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011, 27, 36 e 73, comma 3, D.Lgs. 270/1999 e 12 e 14 preleggi.
- **3**. Il secondo motivo pone allâ??esame di questo Collegio una questione di diritto sulla quale si \tilde{A} " in attesa di una pronuncia definitiva da parte della Sezione.

Anche di recente Ã" stato affermato che, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal D.Lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui allâ??art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7397 del 15/03/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19681 del 11/07/2023).

Si riporta di seguito il passaggio logico che viene posto alla base delle decisioni: â??come Ã" noto, con riguardo allâ??ICI (ma anche allâ??IMU, che ne ha preso il posto), lâ??art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che: â??6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante lâ??avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dellâ??imposta dovuta per il periodo di durata dellâ??intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobiliâ?•; 1.3 ancora, lâ??art. 36 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dispone che: â??Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinarioâ?•;

1.4 secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla piana lettura dellâ??art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (che, peraltro, Ã" cronologicamente antecedente allâ??art. 36 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270), si evince chiaramente che il regime agevolativo Ã" esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dellâ??amministrazione straordinaria; per cui la disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, Ã" da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dellâ??art. 14 disp. prel. cod. civ., e quindi non suscettibile di applicazione analogica; ne consegue lâ??inapplicabilità dellâ??art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alla fattispecie in esame, in considerazione delle diverse finalità della procedura dellâ??amministrazione straordinaria rispetto alle procedure del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa (in termini: Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2019, n. 7397);

1.5 Ã" il caso di aggiungere che il richiamo (attraverso la tecnica legislativa del â??rinvio fissoâ?• â?? Cass., Sez. 1°, 23 febbraio 2018, n. 4452) alla disciplina del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa Ã" rigorosamente finalizzato ad integrare la disciplina speciale dellâ??amministrazione straordinaria nei limiti delle lacune insite nelle disposizioni dettate dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

- **1.6** né rileva che il Tribunale competente abbia dichiarato la cessazione dellâ??esercizio dellâ??impresa e disposto la dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo (art. 73 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270), atteso che lâ??eccezionalità dellâ??art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prescinde dai possibili sbocchi procedurali dellâ??amministrazione straordinaria;
- **1.7** aggiungasi, a conferma di tale conclusione, che lâ??art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (â??Bilancio di previsione dello Stato per lâ??anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022â?•), in tema di c.d. â??nuova IMUâ?•, ha conservato una formulazione similare alla norma previgente, secondo cui: â??Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dellâ??intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobiliâ?•, ribadendo lâ??esclusione dal beneficio per le imprese e le società in amministrazione straordinaria;â?!.

A differenza del fallimento, infatti, lâ??A.S. Ã" principalmente diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, sotto la gestione del commissario straordinario. Dunque, in questa prima fase non vi sono ragioni per cui il reddito generato dallâ??impresa in A.S. non venga destinato al pagamento (anche) del tributo comunale.â?•

 $Ci\tilde{A}^2$ dovrebbe valere, per \tilde{A}^2 , sino alla data di pubblicazione del decreto che dichiara la cessazione dell \hat{a} ??attivit \tilde{A} di impresa, perch \tilde{A} © da quel momento in avanti l \hat{a} ??A.S. dev \hat{a} ??essere considerata, ad ogni effetto di legge, come procedura concorsuale liquidatoria, alla stregua del fallimento, sia in forza del disposto letterale dell \hat{a} ??art. 73, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 270/1999, sia perch \tilde{A} © esattamente come il fallimento:

(i) si prefigge lâ??obiettivo della liquidazione definitiva dellâ??impresa insolvente e non la sua continuazione.

In questâ??ottica sembra deporre lâ??art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999 il quale stabilisce che, a far data dal decreto del Tribunale che dichiara la cessazione dellâ??esercizio dellâ??impresa per lâ??avvenuta esecuzione del programma di cessione, lâ??a.s. Ã" considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria, lasciando così intendere che per volontà della legge Ã" soltanto con lâ??emanazione di tale provvedimento che si realizza il passaggio dalla fase conservativa a quella liquidatoria e distributiva, assimilabile alla fase di chiusura della procedura fallimentare.

Sulla scia di questâ??ultima impostazione, la Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 12911 del 10.5.2024, ha disposto il rinvio del procedimento alla pubblica udienza sulla base delle seguenti considerazioni: â??Ã" stata valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte la diversa finalitÃ

(conservativa e non liquidatoria) della procedura dellâ??amministrazione controllata rispetto alle procedure fallimentari e a quelle della liquidazione coatta amministrativa, osservandosi che il richiamo di cui allâ??art. 36 D.Lgs. 270/1999 (attraverso la tecnica legislativa del rinvio fisso) alla disciplina delle prefate procedure Ã" rigorosamente finalizzato ad integrare la normativa speciale dellâ??amministrazione straordinaria nei limiti delle lacune in essa insite.

- **4.** Secondo lâ??attuale giurisprudenza di legittimitÃ, la disciplina agevolativa non Ã" applicabile allâ??amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ancorchÃ" il Tribunale competente abbia dichiarato la dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo (art. 73 D.Lgs. 270/1999), sul presupposto che lâ??eccezionalità di tali disposizioni prescinderebbe dai possibili sbocchi procedurali dellâ??amministrazione straordinaria. Confermerebbe detta conclusione, la formulazione dellâ??art. 1, comma 768, legge 160/2019, in tema di i.m.u..
- 5. Tuttavia, ritenuto che, con il ricorso per cassazione, vengono poste questioni interpretative di potenziale rilievo nomofilattico â?? concernenti lâ??art. 10, comma 6 cit. e lâ??art. 1 comma 768, cit., che in tema di i.c.i ed i.m.u. prevedono che â??per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatoreâ?! sono tenuti al versamento dellâ??imposta dovuta per il periodo dellâ??intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobiliâ?• -, il collegio ritiene opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, anche in considerazione dellâ??esigenza di un approfondimento circa le interferenze tra la normativa tributaria e quella concorsuale, laddove nellâ??ipotesi dellâ??impresa in amministrazione straordinaria non sia stata disposta o sia cessata la continuazione provvisoria dellâ??attività imprenditoriale e sia, dunque, iniziata una fase puramente liquidatoria in cui potrebbero mancare flussi di cassa che consentano il pagamento dei debiti prima della realizzazione dellâ??attivo.
- **6.** In particolare, occorre approfondire la questione relativa alla natura agevolativa o meno delle disposizioni in esame, anche alla luce del rinvio specifico di cui allâ??art. 20 del D.Lgs. n. 270 del 1999 (diverso ed ulteriore rispetto a quello successivo di cui allâ??art. 36 dello stesso D.Lgs.), nonché accertare se sussista lâ??esigenza di coordinamento della riscossione di i.c.i. ed i.mu. con la procedura dellâ??amministrazione straordinaria, nel caso in cui lâ??azienda sia stata posta in liquidazione (ovvero se sia necessario un ulteriore elemento rispetto alla fase liquidatoria, vale a dire lo stato di insolvenza e di illiquiditÃ, ove dedotta ed accertata).â?•

Per completezza, va evidenziato che anche di recente Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14025 del 26/05/2025, ha ribadito il principio di diritto secondo cui â??la disciplina dellâ??art. 10 D.Lgs. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, Ã" da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non Ã" possibile farne applicazione analogica ovvero â??estensivaâ?• allâ??amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoriaâ?•.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per le ragioni esposte in parte motiva (fissazione pubblica udienza).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 9 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2025.

Campi meta

Massima: In tema di IMU (Imposta Municipale Propria), la disciplina agevolativa di cui all'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 (e la sua formulazione similare conservata nell'Art. 1, comma 768, della L. n. 160/2019) â?? che riserva ai curatori o ai commissari liquidatori la possibilit $ilde{A}$ di versare l'imposta dovuta per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento \hat{a} ?? integra una deroga al regime impositivo generale e, pertanto, \tilde{A} " da ritenersi di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. Supporto Alla Lettura:

IMU

Lâ??Imposta Municipale Propria (IMU) Ã" lâ??imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed Ã" dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. Lâ??IMU Ã" stata introdotta, a partire dallâ??anno 2012, sulla base dellâ??art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dellâ??imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, lâ??IMU Ã" stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilitA per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dellâ??imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dallâ??anno 2020, la IUC e â?? tra i tributi che ne facevano parte â?? la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e lâ??IMU, questâ??ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. Lâ??IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. Ã? fatta salva lâ??autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, lâ??Imposta immobiliare semplice (IMIS) e lâ??imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).